

# Come funziona la cessione dei beni ai creditori?



***La Srl di cui sono socio ha un forte debito verso l’Agenzia delle Entrate. Posso estinguerlo attraverso la cessione dei beni della Srl all’Agenzia delle Entrate? L’Agenzia delle Entrate può opporsi?***

La **cessione dei beni** ai creditori può essere sicuramente una via d’uscita rispetto all’esposizione debitoria della Srl.

Tuttavia, è bene evidenziarlo fin da subito, la cessione dei beni ai creditori è un **contratto** e, come tale, necessita del consenso della controparte.

Nel vostro caso, quindi, per poter realizzare la cessione dei beni intestati alla società al **creditore** occorrerà che quest’ultimo esprima il proprio consenso all’operazione sottoscrivendo il relativo contratto.

Se ci fosse il consenso dell’**Agenzia delle Entrate** alla stipula del contratto di cessione di beni, la vostra società (con il contratto di cessione sottoscritto) darebbe incarico all’Agenzia (e anche ad altri eventuali creditori che volessero sottoscrivere il medesimo contratto) di **vendere** tutti o alcuni dei propri beni in modo da potersi soddisfare dei rispettivi crediti ripartendosi il **prezzo** della vendita.

Si tratta, in altre parole, di un **mandato** irrevocabile che il debitore conferisce a tutti o ad alcuni dei suoi creditori affinché essi amministrino e vendano tutti o alcuni dei suoi beni (la riuscita completa dell'operazione, con la **liberazione** totale dai debiti, necessita quindi che il bene oggetto di cessione sia poi effettivamente venduto e che il ricavato copra per intero il **debito**).

Occorre quindi segnalare all'Agenzia delle Entrate (e eventualmente anche ad altri vostri **creditori**) la vostra disponibilità a procedere con questo tipo di operazione per verificare se ed in quali termini l'Agenzia sia disposta a sottoscrivere un contratto di questo tipo.

In linea generale, il vantaggio per il creditore di un accordo di questo tipo sta nella possibilità di realizzare un introito maggiore rispetto a quello che potrebbe ottenere dal **fallimento** del debitore o da **pignoramenti** eseguiti sui beni del debitore.

Ovviamente esistono anche degli oneri che il creditore dovrà valutare prima di accettare un accordo di questo tipo (oneri connessi alla gestione ed **amministrazione** dei beni oggetto della cessione).

Tuttavia, il fatto che nel vostro caso il creditore Agenzia delle Entrate (a mezzo dell'**Agente della Riscossione**) non abbia ancora pignorato l'**immobile** di cui si parla nel quesito (dopo averlo ipotecato) può far pensare che l'ipoteca sia stata iscritta solo come strumento di pressione e che l'Agente della Riscossione non ritenga di poter ottenere granché dalla vendita dell'immobile attraverso le **aste giudiziarie**.

Questo potrebbe far pensare (l'uso del condizionale è d'obbligo) che se l'immobile fosse venduto non attraverso le aste giudiziarie (dopo un pignoramento), ma attraverso **trattative** direttamente gestite dall'Agenzia (dopo la stipula del contratto di cessione dei beni) forse il **ricavato** per l'Agenzia sarebbe maggiore.

In definitiva, certamente nulla vi impedisce un tentativo finalizzato a conoscere se ed in quali termini l'Agenzia sia interessata ad accordarsi con voi per la **stipula** di un contratto di cessione dei beni.

Magari sarebbe utile, per guadagnare tempo, contattare i referenti dell'Agenzia illustrando, non solo genericamente, le **condizioni** dettagliate del contratto di cessione che voi proporreste di sottoscrivere (con l'ausilio, credo necessario, di un

commercialista).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***